

Coronavirus: D.L. con provvedimenti a sostegno di imprese e lavoratori in G.U.

È stato pubblicato sulla G.U. n. 53 del 2 marzo 2020 il [D.L. 2 marzo 2020, n. 9](#), che ha previsto misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il D.L. prevede che l'entrata in vigore del nuovo calendario dell'assistenza fiscale sia anticipata dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2020. In particolare, al calendario per la trasmissione del modello 730 precompilato è stata aggiunta la nuova finestra del 30 settembre: dal 2020 i titolari di redditi di lavoro dipendente o assimilato potranno presentare il modello 730 entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale.

Inoltre, per il solo anno 2020, è prorogato al 31 marzo 2020 il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle CU.

Il D.L. prevede inoltre ammortizzatori sociali e agevolazioni per imprese e lavoratori delle aree interessate dall'emergenza sanitaria.

Testo del Decreto Legge 2 marzo 2020 numero 9:

DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9

Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00026)

(GU n.53 del 2-3-2020)

Vigente al: 2-3-2020

Capo I

SOSPENSIONE E PROROGA DI TERMINI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Preso atto dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in

atto;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo

2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020,

recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare ulteriori

disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da

COVID-19,

adottando misure non solo di contrasto alla diffusione del predetto

virus ma anche di contenimento degli effetti negativi che esso sta

producendo sul tessuto socio-economico nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 28 febbraio 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del

Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri

del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, per i

beni e le attività culturali e per il turismo, per la pubblica

amministrazione, della salute, della difesa, delle politiche agricole

alimentari e forestali, dell'interno, degli affari esteri e della

cooperazione internazionale, per le pari opportunità e la famiglia,

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della giustizia,

delle infrastrutture e dei trasporti, per gli affari regionali e le

autonomie e per gli affari europei;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni riguardanti i termini relativi alla
dichiarazione dei

redditi precompilata 2020

1. All'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 26
ottobre 2019,

n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 2019,

n. 157, le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle
seguenti:

«1° gennaio 2020».

2. Per l'anno 2020, il termine del 16 marzo di cui
all'articolo 16,

comma 4-bis, lettera b), quarto periodo, del decreto del
Ministro

delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, è prorogato al 31 marzo.

3. Per l'anno 2020, i termini del 16 marzo di cui
all'articolo 4,

commi 6-quater e 6-quinquies del decreto del
Presidente della

Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono prorogati al 31 marzo.

4. Per l'anno 2020, il termine del 30 aprile di cui
all'articolo 1,

comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è

prorogato al 5 maggio.

5. Per l'anno 2020, la trasmissione telematica all'Agenzia delle

entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese

sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese

sanitarie rimborsate di cui all'articolo 78, commi 25 e 25-bis, della

legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché' dei dati relativi alle spese

individuate dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze

emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21

novembre 2014, n. 175, con scadenza al 28 febbraio, è effettuata

entro il termine del 31 marzo.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6-sexies, del

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si

applicano a decorrere dal 2021.

Art. 2

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati

all'agente

della riscossione

1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie e nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I

versamenti

oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione

entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non

si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le

disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24

settembre 2015, n. 159.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli atti di cui

all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo

2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile

2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile

1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di

cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. Relativamente ai soggetti indicati dal comma 1, sono differiti

al 31 maggio 2020 il termine di versamento del 28 febbraio 2020 di

cui all'articolo 3, commi 2, lettera b) e 23 e all'articolo

5, comma

1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché'

all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2 del decreto-legge 30

aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

giugno 2019, n. 58, e quello del 31 marzo 2020 di cui all'articolo 1,

comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Art. 3

Rimessione in termini per adempimenti e versamenti

1. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze del 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 26 febbraio 2020 n. 48, si applicano anche agli adempimenti

e ai versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a

carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale

che abbiano sede o operino nei comuni individuati dall'allegato 1 del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1°

marzo 2020,

anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio,

nonché' di società di servizi e di persone in cui i soci residenti

nei comuni di cui al predetto allegato rappresentino almeno il 50 per

cento del capitale sociale.

Art. 4

Sospensione dei pagamenti delle utenze

1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con

riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas,

ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di

reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti

urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea,

fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e

degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per i comuni

individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri del 1° marzo 2020.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.

Art. 5

Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali

e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria

1. Nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, sono sospesi i termini

relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi

previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione

obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30

aprile 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali

e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già

versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e

assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi

ai sensi del presente articolo, sono effettuati a far data dal 1°

maggio 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque

rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Art. 6

Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati

1. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi dall'Agenzia

nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa

S.p.A. (Invitalia) a favore di imprese con sede o unità locali

ubiccate nei territori dei comuni individuati nell'allegato 1 al

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020,

possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento

delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un

corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. I

suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già

adottata da Invitalia la risoluzione del contratto di finanziamento

agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate,

purché' il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo
ovvero

non siano incardinati contenziosi per il recupero dello
stesso.

Invitalia, su richiesta dei soggetti beneficiari, da
presentare entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,

procede, nel rispetto della normativa europea in materia di
aiuti di

Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte
capitale e

interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e
con rate

semestrali posticipate.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle
rate di

pagamento con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020
relative

alle transazioni già perfezionate con Invitalia alla data di
entrata

in vigore del presente decreto.

3. Agli oneri in termini di fabbisogno derivanti dal
presente

articolo si provvede ai sensi dell'articolo 36.

Art. 7

Sospensione di termini per versamenti assicurativi e alle

camere di

commercio

1. Nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, sono sospesi:

a) fino al 30 aprile 2020, i termini per i versamenti riferiti al

diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993,

n. 580;

b) fino al 30 aprile 2020, i termini di pagamento delle sanzioni

amministrative per le imprese che presentano in ritardo:

1) le domande di iscrizione alle camere di commercio;

2) le denunce di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente

della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

3) il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25

gennaio 1994, n. 70;

4) la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura

ed il pagamento della relativa tariffa.

2. I pagamenti sospesi ai sensi del comma 1, sono effettuati in

un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

3. Nei confronti dei contraenti delle polizze di assicurazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, residenti o aventi sede legale nel territorio dei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, è disposta la temporanea sospensione del termine per la corresponsione dei premi in scadenza nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020.

4. I versamenti dei premi o delle rate di premi oggetto di sospensione ai sensi del comma 3 sono effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ovvero mediante rateizzazione, comunque entro l'anno 2020, secondo le modalità previste dal contratto o diversamente concordate. Le imprese assicurano la copertura dei rischi

ed il

pagamento dei sinistri per gli eventi accaduti durante il periodo di

sospensione anche in assenza del pagamento del premio durante il

medesimo periodo di sospensione, fatto salvo il conguaglio con il

premio dovuto in sede di liquidazione del sinistro se il soggetto che

ha diritto alla prestazione assicurativa coincide con il soggetto

tenuto al pagamento del premio.

5. La sospensione di cui al comma 3 non riguarda i nuovi contratti

stipulati durante il periodo di sospensione e il pagamento dei

relativi premi, nonché' i premi unici ricorrenti per i quali non

sussiste l'obbligo di versamento.

6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano ai

contratti stipulati con le imprese di assicurazione aventi sede

legale nel territorio della Repubblica italiana, alle sedi secondarie

di imprese di assicurazione aventi sede legale in Stati terzi per

l'attività svolta nel territorio della Repubblica, alle imprese di
altri Stati dell'Unione Europea che operano nel territorio della
Repubblica in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di
servizi.

Art. 8

Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il

settore turistico-alberghiero

1. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e

turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede

legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi,

dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30

aprile 2020:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di

cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano

in qualità di sostituti d'imposta;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

2. I versamenti di cui al comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il

31 maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso delle ritenute, dei

contributi previdenziali nonché' assistenziali e dei premi per

l'assicurazione obbligatoria già versati.

3. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e

turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede

legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020,

restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio

2020.

Art. 9

Procedimenti amministrativi di competenza delle Autorità di pubblica

sicurezza

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, al fine di consentire la piena utilizzazione del personale

della Polizia di Stato, sono sospesi per la durata di trenta giorni:

a) i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi

relativi al rilascio delle autorizzazioni, comunque denominate, di

competenza del Ministero dell'interno e delle Autorità provinciali e

locali di pubblica sicurezza in materia di armi, munizioni ed

esplosivi, esercizi di giochi e scommesse, agenzie di affari,

fabbricazione e commercio di oggetti preziosi, istituti di vigilanza

e investigazione privata, soggiorno degli stranieri, nonché' dei

procedimenti amministrativi concernenti le iscrizioni nei registri o

negli elenchi previsti per l'esercizio di servizi di controllo nei

luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento o negli impianti

sportivi;

b) i termini per la presentazione della richiesta di primo

rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno previsti,

rispettivamente, in otto giorni lavorativi dall'ingresso dello

straniero nel territorio dello Stato e in almeno sessanta giorni

prima della scadenza o nei sessanta giorni successivi alla scadenza,

ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4, e dell'articolo 13, comma 2,

lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Art. 10

Misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvio delle

udienze processuali

1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore

del presente decreto e fino al 31 marzo 2020, sono rinviate d'ufficio

a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei procedimenti

civili

pendenti presso gli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali

cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, ad eccezione

delle udienze nelle cause di competenza del tribunale per i

minorenni, nelle cause relative ad alimenti, nei procedimenti

cautelari, nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in

materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di

inabilitazione, nei procedimenti di convalida del trattamento

sanitario obbligatorio, nei procedimenti per l'adozione di ordini di

protezione contro gli abusi familiari, nei procedimenti di convalida

dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi

terzi e dell'Unione europea, in quelli di cui all'articolo 283 del

codice di procedura civile e in genere nelle cause rispetto alle

quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio

alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è

fatta dal presidente dell'ufficio giudiziario in calce alla citazione

o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già

iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio,

egualmente non impugnabile.

2. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore

del presente decreto e sino al 31 marzo 2020:

a) nei procedimenti di cui al comma 1 e con le eccezioni ivi

previste sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto

processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba

svolgere nelle regioni cui appartengono i comuni di cui all'allegato

1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020;

b) in tutti i procedimenti civili, con le eccezioni di cui al

comma 1, sono sospesi i termini per il compimento di

qualsiasi atto

processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba

svolgere nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

3. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore

del presente decreto, in tutti i procedimenti civili sono rinviate

d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei processi

in cui risulta che le parti o i loro difensori sono residenti o hanno

sede nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 alla medesima data.

4. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente

decreto sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria

attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui

all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

1° marzo 2020, il decorso dei termini perentori, legali e

convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e

decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché' dei

termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 22 febbraio

2020 fino al 31 marzo 2020 e riprende a decorrere dalla fine del

periodo di sospensione. Ove la decorrenza del termine abbia inizio

durante il periodo di sospensione, il termine decorre dalla fine del

medesimo periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei

riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi

esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché' i

termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del

pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività' difensiva e

per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.

5. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, i termini di

scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 22 febbraio

2020 e fino al 31 marzo 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali

e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono

sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei

debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva

la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

6. Nei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici

giudiziari che hanno sede nei distretti di Corte di appello cui

appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, il mancato rispetto di

termini processuali perentori scaduti in epoca successiva al 22

febbraio 2020 e fino alla data di entrata in vigore del presente

decreto si presume dovuto, salvo prova contraria, a causa non

imputabile alla parte incorsa in decadenze.

7. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore

del presente decreto sono rinviate d'ufficio a data successiva

al 31

marzo 2020 le udienze nei procedimenti penali pendenti negli uffici

giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartengono i comuni di

cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 1° marzo 2020.

8. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore

del presente decreto e fino al 31 marzo 2020:

a) nei procedimenti penali pendenti presso gli uffici giudiziari

che hanno sede nei distretti di Corte di appello cui appartengono i

comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri 1° marzo 2020, sono sospesi i termini per il compimento

di qualsiasi atto, comunicazione e notificazione che chiunque debba

svolgere nei medesimi distretti;

b) in tutti i procedimenti penali sono sospesi i termini per il

compimento di qualsiasi atto, comunicazione e notificazione che

chiunque debba svolgere nei comuni di cui all'allegato 1 al

decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

9. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore

del presente decreto, nei procedimenti penali in cui, alla data del

22 febbraio 2020, una delle parti o uno dei loro difensori è

residente nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, i termini previsti dal

codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza

sono sospesi, in favore dei medesimi soggetti, sino alla data del 31

marzo 2020.

10. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in

vigore del presente decreto, nei procedimenti penali pendenti, quando

una delle parti o uno dei loro difensori non presente all'udienza

risulta residente o lo studio legale ha sede in uno dei comuni di cui

all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

1° marzo 2020, il giudice dispone d'ufficio il rinvio dell'udienza in data successiva al 31 marzo 2020.

11. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 non si applicano all'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, nei procedimenti nei confronti di persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, nei procedimenti che presentano carattere di urgenza e nei processi a carico di imputati minorenni.

12. Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sino alla data del 31 marzo 2020 la partecipazione alle udienze relative ai procedimenti per i quali, ai sensi del comma 11, non operano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi

informativi e

automatizzati del Ministero della giustizia,
applicate le

disposizioni di cui ai commi 3, 4 e, in quanto
compatibili, 5

dell'articolo 146-bis dell'allegato di cui al decreto
legislativo 28

luglio 1989, n. 271.

13. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo
in cui

il processo è rinviato o i termini procedurali sono sospesi ai
sensi

dei commi 7, 8, 9 e 10.

14. Negli istituti penitenziari e negli istituti
penali per

minorenni ubicati nelle regioni in cui si trovano i comuni
di cui

all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri

1° marzo 2020, a decorrere dal giorno successivo alla data di
entrata

in vigore del presente decreto sino alla data del 31 marzo
2020 i

colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno
diritto i

condannati, gli internati e gli imputati a norma degli
articoli 18

della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del
Presidente

della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto
legislativo

2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza,
mediante, ove

possibile, apparecchiature e collegamenti di cui
dispone

l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante
corrispondenza

telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti
di cui

all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del
Presidente della

Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del
predetto

decreto legislativo n. 121 del 2018. Negli istituti
penitenziari e

negli istituti penali per minorenni ubicati in regioni
diverse da

quelle indicate nel primo periodo, si applicano le
medesime

disposizioni quando ai colloqui partecipano persone residenti
o che

esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o
funzione nei

comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del
Consiglio

dei ministri 1° marzo 2020.

15. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in

vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2020, presso le

sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, nonché presso le

relative procure, sono rinviate d'ufficio le udienze relative ai

processi, e sono sospese le connesse attività istruttorie

preprocessuali, concernenti persone fisiche o giuridiche aventi

residenza o sede legale nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

Analogamente, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata

in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2020, presso le

sezioni di controllo della Corte dei conti, sono rinviate d'ufficio

le adunanze concernenti i medesimi soggetti. Per i procuratori dei

soggetti di cui al presente comma, il cui mandato risulti conferito

anteriormente al 22 febbraio 2020, si ha riguardo alla
residenza e

alla sede dello studio legale. Presso i medesimi uffici
della Corte

dei conti, con riferimento ai processi e alle attività di
cui al

presente comma, tutti i termini in corso alla data del 22
febbraio

2020 e che scadono entro il 31 marzo 2020, sono sospesi e
riprendono

a decorrere dal 1° aprile 2020.

16. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge
24 marzo

2001, n. 89, nei procedimenti rinviati d'ufficio a norma del
presente

articolo, non si tiene conto del periodo compreso dal
giorno

successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto e la

data del 31 marzo 2020.

17. Nei procedimenti pendenti presso gli organi della
giustizia

amministrativa:

a) sono sospesi, a decorrere dal giorno successivo alla
data di

entrata in vigore del presente decreto sino al 31 marzo
2020 i

termini per il compimento di qualsiasi atto processuale,

comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei comuni

di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 1° marzo 2020;

b) a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in

vigore del presente decreto sono rinviate d'ufficio a data successiva

al 31 marzo 2020 le udienze dei processi in cui risulta che i

difensori costituiti in giudizio ovvero le parti costituite

personalmente sono residenti o domiciliati nella sede nei comuni di

cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 1° marzo 2020;

c) il giudice amministrativo concede la remissione in termini se

è provato o appare verosimile che il mancato rispetto di termini

perentori scaduti in epoca successiva al 22 febbraio 2020 e fino alla

data di entrata in vigore del presente decreto sia

conseguenza delle

misure adottate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza

epidemiologica.

18. In caso di aggiornamento dell'elenco dei comuni di cui

all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

1° marzo 2020, ovvero di individuazione di ulteriori comuni con

diverso provvedimento, le disposizioni del presente articolo si

applicano con riferimento ai medesimi comuni dal giorno successivo

alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo

provvedimento.

Art. 11

Proroga degli obblighi di segnalazione di cui agli articoli 14 e 15

del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. L'obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, e 15

del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, opera a decorrere dal

15 febbraio 2021.

Art. 12

Proroga validità tessera sanitaria

1. La validità delle tessere sanitarie di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché di cui all'articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con scadenza antecedente al 30 giugno 2020 è prorogata al 30 giugno 2020, anche per la componente della Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS). La proroga non è efficace per la tessera europea di assicurazione malattia riportata sul retro della tessera sanitaria.

Per le tessere sanitarie di nuova emissione ovvero per le quali sia stata effettuata richiesta di duplicato, al fine di far fronte ad eventuali difficoltà per la consegna all'assistito, il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibile in via

telematica una

copia provvisoria presso la ASL di assistenza ovvero tramite le

funzionalità del portale www.sistemats.it, realizzate d'intesa con

il Ministero della salute, sentito il Garante della protezione dei

dati personali. La copia non assolve alle funzionalità di cui alla

componente della Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS).

Capo II

MISURE IN MATERIA DI LAVORO PRIVATO E PUBBLICO

Art. 13

Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione

salariale e assegno ordinario

1. I datori di lavoro che presentano domanda di concessione del

trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso

all'assegno ordinario, per sospensione o riduzione dell'attività

lavorativa, per unità produttive site nei comuni individuati

nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

del 1° marzo 2020, in conseguenza dell'emergenza

epidemiologica di

cui al medesimo decreto, sono dispensati dall'osservanza

dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 e

dei termini del procedimento previsti dagli articoli 15, comma 2, e

30, comma 2, del predetto decreto legislativo, nonché', per l'assegno

ordinario, dall'obbligo di accordo, ove previsto. Le medesime

condizioni si applicano alle domande presentate da datori di lavoro

per unità produttive al di fuori dei comuni di cui al primo periodo,

in riferimento ai lavoratori già residenti o domiciliati nei

predetti comuni e impossibilitati a prestare la propria attività'

lavorativa. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la

fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il

periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, che

in ogni caso non può essere superiore a tre mesi.

2. I periodi di trattamento ordinario di integrazione

salariale e

assegno ordinario di cui al comma 1, esclusivamente per il

riconoscimento dei medesimi, non sono conteggiati ai fini delle

durate massime complessive previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del

decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 e dei limiti previsti

dagli articoli 12, 29 commi 3 e 4, 30, comma 1, e 39 del decreto

legislativo 14 settembre 2015 n. 148.

3. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi 1 e 2 sono

riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 5,8 milioni di euro

per l'anno 2020.

4. L'assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso anche ai

lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di

integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente piu' di 5

dipendenti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale

di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto

legislativo n. 148 del 2015. La prestazione di cui al presente comma

è riconosciuta nel limite massimo di spesa pari a 4,4 milioni di

euro per l'anno 2020.

5. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo

devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la

prestazione alla data del 23 febbraio 2020.

6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al

monitoraggio dei limiti di spesa di cui ai commi 3 e 4. Qualora dal

predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via

prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione

ulteriori domande.

7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, si provvede a valere sulle

risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui

all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre

2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio

2009, n. 2.

Art. 14

Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si

trovano già in Cassa integrazione straordinaria

1. Le aziende site nei comuni individuati nell'allegato n. 1 al

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020

che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio

2020, n. 6, anno in corso un trattamento di integrazione salariale

straordinario, previa adozione da parte del Ministero del lavoro e

delle politiche sociali di un decreto di interruzione degli effetti

del predetto trattamento, possono presentare domanda di concessione

del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi

dell'articolo 13 riconosciuta nel limite massimo di spesa pari a 0,9

milioni di euro per l'anno 2020 e per un periodo in ogni caso non

superiore a tre mesi. La concessione del trattamento ordinario di

integrazione salariale è subordinata all'interruzione degli effetti

della concessione della cassa integrazione straordinaria

precedentemente autorizzata.

2. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al

comma 1. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato

raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non

prende in considerazione ulteriori domande.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sulle

risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui

all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre

2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio

2009, n. 2.

Art. 15

Cassa integrazione in deroga

1. I datori di lavoro del settore privato, compreso quello

agricolo, con unità produttive site nei comuni individuati

nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

del 1° marzo 2020, nonché i datori di lavoro che non hanno sede

legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti,

limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei

predetti comuni, per i quali non trovino applicazione le tutele

previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o

riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono

presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per la

durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un

periodo massimo di tre mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio

2020. Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i

relativi oneri accessori.

2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro

domestico.

3. Il trattamento di cui al presente articolo è'

riconosciuto nel

limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni di euro per l'anno 2020 e

limitatamente ai dipendenti in forza alla medesima data del 23

febbraio 2020.

4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con

decreto delle regioni interessate, da trasmettere all'INPS in

modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione. La

ripartizione del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo

del presente comma tra le regioni interessate, ai fini del rispetto

del limite di spesa medesimo, è disciplinata con decreto

direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le

regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei

beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette

prestazioni. Le domande sono presentate alla regione, che le

istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle

stesse.

L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa,

fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e

delle politiche sociali e alle regioni interessate. Qualora dal

predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via

prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno emettere

altri provvedimenti concessori.

5. Il trattamento di cui al comma 1 può essere concesso

esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della

prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui

all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del

2015.

6. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede a valere sulle

risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui

all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre

2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio

2009, n. 2.

Art. 16

Indennita' lavoratori autonomi

1. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attivita' di impresa, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonche' alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e che svolgono la loro attivita' lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data e' riconosciuta, ai sensi del comma 2, un'indennita' mensile

pari a 500 euro per un massimo di tre mesi e parametrata

all'effettivo periodo di sospensione dell'attività'.
L'indennità di

cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai

sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917.

2. Il trattamento di cui al presente articolo è concesso con

decreto della regione interessata, da trasmettere all'INPS in

modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione, nel limite

di spesa complessivo di 5,8 milioni di euro per l'anno 2020. La

ripartizione del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo

del presente comma tra le regioni interessate, ai fini del rispetto

del limite di spesa medesimo, è disciplinata con decreto

direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le

regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei

beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette

prestazioni. Le domande sono presentate alla regione, che le

istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa,

fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e

delle politiche sociali e alle regioni interessate. Qualora dal

predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via

prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno emettere

altri provvedimenti concessori.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede a valere sulle

risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui

all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre

2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio

2009, n. 2.

Cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna

1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 15, le regioni

Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna con riferimento ai datori di

lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unita'

produttive ivi situate, nonche' ai datori di lavoro che non hanno

sede legale o unita' produttiva od operativa in dette regioni,

limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle

predette regioni, per i quali non trovino applicazione le tutele

previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o

riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono

riconoscere, limitatamente ai casi di accertato pregiudizio, in

conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della salute,

d'intesa con le regioni, nell'ambito dei provvedimenti assunti con il

decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 e previo accordo con le

organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative,
trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata
della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo
massimo di un mese e fino a un importo massimo, per l'anno 2020, pari
a 135 milioni di euro per la regione Lombardia, 40 milioni di euro
per la regione Veneto e a 25 milioni di euro per la regione
Emilia-Romagna. Per i lavoratori e' assicurata la contribuzione
figurativa e i relativi oneri accessori. La prestazione di cui al
presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per
le ore di riduzione o sospensione delle attivita', nei limiti ivi
previsti, non puo' essere equiparata a lavoro ai fini del calcolo
delle prestazioni di disoccupazione agricola.

2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro
domestico.

3. Il trattamento di cui al presente articolo e'

riconosciuto nel

limite massimo di un mese a valere sulle risorse, assegnate alle

regioni di cui comma 1 e non utilizzate, di cui all'articolo 44,

comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche

in alternativa alle azioni di politica attiva del lavoro previste nel

predetto articolo, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente

ai dipendenti in forza alla medesima data.

4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con

decreto delle regioni interessate, da trasmettere all'INPS in

modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione, la cui

efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei

limiti di spesa di cui al comma 1. Le regioni, unitamente al decreto

di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che

provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica

del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di

cui al

comma 1. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce

secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
L'INPS

provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i

risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche

sociali e alle regioni interessate. Qualora dal predetto monitoraggio

emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di

spesa, le regioni non potranno in ogni caso emettere altri

provvedimenti concessori.

5. Il trattamento di cui al comma 1 può essere concesso

esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della

prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui

all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del

2015.

Art. 18

Misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da

parte dei

dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di

diritto pubblico

1. Allo scopo di agevolare l'applicazione del lavoro agile di cui

alla legge 22 maggio 2017, n. 81, quale ulteriore misura per

contrastare e contenere l'imprevedibile emergenza epidemiologica, i

quantitativi massimi delle vigenti convenzioni-quadro di Consip

S.p.A. per la fornitura di personal computer portatili e tablet

possono essere incrementati sino al 50 per cento del valore iniziale

delle convenzioni, fatta salva la facoltà di recesso

dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitarsi

entro quindici giorni dalla comunicazione della modifica da parte

della stazione appaltante.

2. Nel caso di recesso dell'aggiudicatario ai sensi del comma 1 o

nel caso in cui l'incremento dei quantitativi di cui al comma 1 non

sia sufficiente al soddisfacimento del fabbisogno delle pubbliche

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli organismi di diritto

pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Consip S.p.A., nell'ambito del

Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica

amministrazione, e' autorizzata sino al 30 settembre 2020, ai sensi

dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50:

a) allo svolgimento di procedure negoziate senza previa

pubblicazione di bandi di gara finalizzate alla stipula di

convenzioni-quadro interpellando progressivamente gli operatori

economici che hanno presentato un'offerta valida nella procedura

indetta da Consip S.p.A. per la conclusione della vigente Convenzione

per la fornitura di personal computer portatili e tablet, alle stesse

condizioni contrattuali offerte dal primo miglior offerente;

b) allo svolgimento di procedure negoziate senza previa

pubblicazione di bandi di gara finalizzate alla stipula di

convenzioni-quadro e di accordi-quadro aventi ad oggetto beni e

servizi informatici, selezionando almeno tre operatori economici da

consultare, se sussistono in tale numero soggetti idonei, tra gli

operatori economici ammessi nella pertinente categoria del sistema

dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, comma 14 del decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Ai fini dello svolgimento delle procedure di cui al comma 2 le

offerte possono essere presentate sotto forma di catalogo elettronico

di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,

e la raccolta delle relative informazioni puo' avvenire con modalita'

completamente automatizzate.

4. Ai contratti derivanti dalle procedure di cui al comma 2 possono ricorrere le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa attestazione della necessità ed urgenza di acquisire le relative dotazioni al fine di poter adottare le misure di lavoro agile di cui al comma 1 per il proprio personale.

5. All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, le parole "per la sperimentazione" sono soppresse.

Art. 19

Misure urgenti in materia di pubblico impiego

1. Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n.

165, dovuta al COVID-19, e' equiparato al periodo di ricovero

ospedaliero.

2. All'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.

133, al primo periodo, dopo le parole "di qualunque durata," sono

aggiunte le seguenti: «ad esclusione di quelli relativi al ricovero

ospedaliero in strutture del servizio sanitario nazionale per

l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di

assistenza (LEA),».

3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi di assenza dal

servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1,

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai

provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da

COVID-19, adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato

a tutti gli effetti di legge. L'Amministrazione non corrisponde

l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.

4. Per il personale delle Forze di polizia delle Forze armate e del

Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, agli accertamenti diagnostici

funzionali all'applicazione delle disposizioni del comma 1 provvedono

ai competenti servizi sanitari.

5. Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto

derivanti dal comma 2 si provvede ai sensi dell'articolo 36.

Art. 20

Preso di servizio di collaboratori scolastici nei territori colpiti

dall'emergenza

1. I soggetti vincitori della procedura selettiva di cui

all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.

69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,

che non possono prendere servizio il 1° marzo 2020 a causa della

chiusura per ragioni di sanita' pubblica dell'istituzione scolastica

o educativa di titolarita', sottoscrivono il contratto di lavoro e

prendono servizio dalla predetta data, provvisoriamente, presso gli

ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali, in attesa

dell'assegnazione presso le sedi cui sono destinati.

Art. 21

Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle

Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Al fine di garantire la profilassi degli appartenenti alle Forze

di polizia, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del

fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della

diffusione del COVID-19 o in altri servizi d'istituto, comprese le

attivit  formative e addestrative, le misure precauzionali volte a

tutelare la salute del predetto personale sono definite dai

competenti servizi sanitari, istituiti ai sensi del combinato

dell'articolo 6, primo comma, lettera z), e dell'articolo 14, terzo

comma, lettera q) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché'

dell'articolo 181 del decreto legislativo, 15 marzo 2010, n. 66,

secondo procedure uniformi, stabilite con apposite linee guida

adottate d'intesa tra le Amministrazioni da cui il medesimo personale

dipende.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono applicate altresì al

personale dell'Amministrazione civile dell'interno che opera presso

le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione

internazionale.

Art. 22

Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze

armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Prefetture –

U.t.G.

1. Ai fini dello svolgimento, da parte delle Forze di polizia e

delle Forze armate, per un periodo di trenta giorni a

decorrere dalla

data di effettivo impiego, dei maggiori compiti connessi al

contenimento della diffusione del COVID-19, e' autorizzata la spesa

complessiva di euro 4.111.000 per l'anno 2020 per il pagamento delle

prestazioni di lavoro straordinario e degli oneri di cui ai

successivi periodi. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo il

contingente di personale delle Forze Armate di cui all'articolo 1,

comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e' integrato di 253

unita' per trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego.

Al personale di cui al secondo periodo si applicano le disposizioni

di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 23 maggio

2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio

2008, n. 125.

2. Ai medesimi fini e per la stessa durata di cui al comma 1, e'

autorizzata la spesa complessiva di euro 432.000 per l'anno

2020, per

il pagamento delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario del

personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Al fine di assicurare, per un periodo di trenta giorni a

decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lo

svolgimento dei maggiori compiti demandati alle Prefetture - U.t.G. in

relazione all'emergenza sanitaria in atto, e' autorizzata la spesa

complessiva di euro 133.000 per l'anno 2020, per il pagamento delle

prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale

dell'amministrazione civile dell'interno in servizio presso le

stesse.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 4.676.000 euro

per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 36.

Art. 23

Misure urgenti per personale medico e infermieristico

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti

derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli

essenziali di assistenza nelle regioni e nelle province di cui al

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi

dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,

vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in

deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.

95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,

e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le

medesime regioni e province, nel rispetto dei vincoli previsti dalla

legislazione vigente con specifico riferimento agli oneri per il

personale del servizio sanitario nazionale, verificata

l'impossibilita' di utilizzare personale gia' in servizio e di

assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei in graduatorie

in vigore, possono conferire incarichi di lavoro autonomo anche a

personale medico e a personale infermieristico,
collocato in

quiescenza, con durata non superiore ai sei mesi, e comunque
entro il

termine dello stato di emergenza.

Art. 24

Disposizioni per il personale impegnato nelle attività di
assistenza

e soccorso

1. Allo scopo di fronteggiare i contesti emergenziali di
cui al

presente decreto ed in atto, anche tenuto conto dei
nuovi ed

ulteriori compiti del Dipartimento della protezione
civile della

Presidenza del Consiglio dei ministri, la dotazione
organica del

ruolo speciale tecnico-amministrativo del personale
dirigenziale di

prima e di seconda fascia della protezione civile di cui
all'articolo

9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e'
incrementata

nella misura di un posto di prima fascia e di un posto di
seconda

fascia.

2. Al secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo

19 del

decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con
modificazioni,

dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «per un massimo
di due

volte» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre
2021».

3. Il trattamento economico fondamentale del personale
posto in

posizione di comando o fuori ruolo presso il
Dipartimento della

protezione civile nell'ambito del contingente di cui
all'articolo

9-ter, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303,

rimane comunque a carico delle amministrazioni di
appartenenza del

medesimo personale in deroga ad ogni disposizione vigente in
materia,

anche delle Forze armate, delle Forze di polizia e
del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 290.000 per
l'anno

2020 e pari a euro 386.000 annui a decorrere dall'anno
2021, si

provvede ai sensi dell'articolo 36.

Capo III

ULTERIORI MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO, ISTRUZIONE, SALUTE

Art. 25

Fondo garanzia PMI

1. Per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore

del presente decreto, in favore delle piccole e medie imprese, ivi

comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unita' locali

ubiccate nei territori dei comuni individuati nell'allegato 1 al

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020,

la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),

della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' concessa, a titolo gratuito

e con prioritá' sugli altri interventi, per un importo massimo

garantito per singola impresa di 2.500.000 euro. Per gli interventi

di garanzia diretta la percentuale massima di copertura e' pari

all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di

finanziamento. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale massima di copertura e' pari al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

2. L'intervento di cui al comma 1 puo' essere esteso, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per periodi determinati e nei limiti delle risorse di cui al comma 3, alle piccole e medie imprese ubicate in aree diverse da quelle di cui al comma 1, in considerazione dell'impatto economico eccezionale subito in ragione della collocazione geografica limitrofa alle medesime aree, ovvero

dell'appartenenza a una filiera particolarmente colpita,
anche solo

in aree particolari.

3. Per le finalità di cui al presente articolo al
Fondo di

garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23

dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 50 milioni di euro per
il 2020.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede
ai sensi

dell'articolo 36.

Art. 26

Estensione del fondo di solidarietà per i mutui per
l'acquisto della

prima casa

1. All'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244,

dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «c-bis)
sospensione dal

lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di
almeno

trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione dei
provvedimenti di

autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.».

Art. 27

Fondo SIMEST

1. Le disponibilita' del fondo rotativo di cui all'articolo 2,

primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito,

con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono

incrementate di 350 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede ai sensi

dell'articolo 36.

Art. 28

Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile,

ricorre la sopravvenuta impossibilita' della prestazione dovuta in

relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo,

nelle acque interne o terrestre stipulati:

a) dai soggetti nei confronti dei quali e' stata disposta la

quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare

fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorita' sanitaria

competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi

dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con

riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo

di quarantena o permanenza domiciliare;

b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un

provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal

contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del

Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23

febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da

eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali

e' disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la

permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte

dell'autorita' sanitaria competente ovvero il ricovero presso le

strutture sanitarie, con riguardo ai contratti di

trasporto da

eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;

d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con

partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come

individuare dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei

ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020,

n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo

di efficacia dei predetti decreti;

e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a

concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni

o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione

in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico,

sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al

pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in

attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo

3 del

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di

trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti

provvedimenti;

f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in

Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o

vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione

emergenziale epidemiologica da COVID-19.

2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al vettore il ricorrere

di una delle situazioni di cui al medesimo comma 1 allegando il

titolo di viaggio e, nell'ipotesi di cui alla lettera e), la

documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle

manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella medesima lettera

e). Tale comunicazione e' effettuata entro trenta giorni decorrenti:

a) dalla cessazione delle situazioni di cui al comma 1, lettere

da a) a d);

b) dall'annullamento, sospensione o rinvio del corso o della

procedura selettiva, della manifestazione, dell'iniziativa o

dell'evento, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e);

c) dalla data prevista per la partenza, nell'ipotesi di cui al

comma 1, lettera f).

3. Il vettore, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al

comma 2, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo

di viaggio ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da

utilizzare entro un anno dall'emissione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 trovano applicazione anche

nei casi in cui il titolo di viaggio sia stato acquistato per il

tramite di un'agenzia di viaggio.

5. I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare, ai sensi

dell'articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il

diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi

nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di

permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di

durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree

interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal

Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. In caso di recesso,

l'organizzatore puo' offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo

di qualita' equivalente o superiore, puo' procedere al rimborso nei

termini previsti dai commi 4 e 6 dell'articolo 41 del citato decreto

legislativo 23 maggio 2011, n. 79, oppure puo' emettere un voucher,

da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al

rimborso spettante.

6. In relazione alle ipotesi disciplinate dall'articolo 1, comma 2,

lettera f), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, il rimborso

puo' essere effettuato anche mediante l'emissione di un voucher di

pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6, il vettore procede al rimborso

del corrispettivo versato per il titolo di viaggio in favore

dell'organizzatore ovvero all'emissione di un voucher di pari importo

da utilizzare entro un anno dall'emissione.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono, ai

sensi dell'articolo 17 della legge del 31 maggio 1995, n. 218 e

dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, norme di applicazione

necessaria.

9. Alla sospensione dei viaggi ed iniziative d'istruzione disposta

dal 23 febbraio al 15 marzo ai sensi degli articoli 1 e 2 del

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e dei conseguenti provvedimenti

attuativi, si applica quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del

decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di

recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio

nonche' l'articolo 1463 del codice civile. Il rimborso puo' essere

effettuato anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo

da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Art. 29

Misure urgenti relative al corso di formazione specifica in medicina

generale triennio 2019-2022

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 100 del regio

decreto 27 luglio 1934, n. 1265, all'articolo 5, comma 2, del decreto

legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.

233, e all'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro della salute

7 marzo 2006 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006, sono ammessi con riserva a

frequentare il corso di formazione specifica in medicina generale,

relativo al triennio 2019-2022, anche i laureati in medicina e

chirurgia, collocatisi utilmente in graduatoria, che non possono

sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della

professione di medico-chirurgo a seguito di quanto disposto con

ordinanza del Ministro dell'università e della ricerca in data 24

febbraio 2020 a seguito delle misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

adottate ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

2. L'abilitazione all'esercizio professionale di cui al comma 1,

dovrà in ogni caso essere conseguita dai suddetti corsisti entro e

non oltre la prima sessione utile di esami di Stato fissata dal

Ministro dell'università e della ricerca. Fino al conseguimento

della predetta abilitazione all'esercizio professionale, i suddetti

corsisti non possono svolgere gli incarichi di cui all'articolo 19,

comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ne' partecipare

all'assegnazione degli incarichi convenzionali ai sensi dell'articolo

9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Art. 30

Carta della famiglia

1. Per l'anno 2020, nelle regioni nel cui territorio e' ricompreso

quello dei comuni nei quali ricorrono i presupposti di cui

all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, la

carta della famiglia, di cui all'articolo 1, comma 391, della legge

28 dicembre 2015, n. 208, e' destinata alle famiglie con almeno un

figlio a carico.

2. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al comma 1, pari a

500.000 euro per l'anno 2020 si provvede a valere sul Fondo per le

politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del

decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con

modificazioni,

dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Art. 31

Donazioni anti spreco per il rilancio della solidarieta'
sociale

1. All'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n.
166 sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), e' inserita la
seguente:

«d-bis) dei prodotti tessili, dei prodotti per
l'abbigliamento

e per l'arredamento, dei giocattoli, dei materiali per
l'edilizia e

degli elettrodomestici, nonche' dei personal computer,
tablet,

e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato
elettronico,

non piu' commercializzati o non idonei alla
commercializzazione per

imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne
modificano

l'idoneita' all'utilizzo o per altri motivi similari;»;

b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

«3-bis) Il donatore o l'ente donatario possono
incaricare un

terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la responsabilità

del donatore o dell'ente donatario, agli obblighi di cui alle lettere

b) e c) di cui al comma 3.».

Art. 32

Conservazione validità' anno scolastico 2019-2020

1. Qualora le istituzioni scolastiche del sistema nazionale

d'istruzione non possono effettuare almeno 200 giorni di lezione, a

seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l'anno scolastico

2019-2020 conserva comunque validità' anche in deroga a quanto

stabilito dall'articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.

297. Sono del pari decurtati, proporzionalmente, i termini previsti

per la validità' dei periodi di formazione e di prova del personale

delle predette istituzioni scolastiche e per il riconoscimento

dell'anzianità' di servizio.

Art. 33

Misure per il settore agricolo

1. Al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva alle imprese agricole ubicate nei comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, che abbiano subito danni diretti o indiretti, sono concessi mutui a tasso zero, della durata non superiore a quindici anni, finalizzati alla estinzione dei debiti bancari, in capo alle stesse, in essere al 31 gennaio 2020.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo rotativo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo il Ministero è autorizzato all'apertura di apposita contabilità speciale.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la

Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province

autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le

modalità di concessione dei mutui.

4. Costituisce pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni

tra acquirenti e fornitori ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, la

subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari a

certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 né indicate in

accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare

anteriores agli accordi stessi.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, a eccezione

del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al

comma 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro

15.000,00 a euro 60.000,00. La misura della sanzione è determinata

facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma 4. L'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' incaricato della vigilanza e dell'irrogazione delle relative sanzioni, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede

d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Gli

introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente

comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere

riassegnati, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, allo

stato di previsione del Ministero per le politiche agricole

alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative per il

superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli.

6. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede ai sensi dell'articolo 36.

Art. 34

Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi

di protezione e medicali

1. Il Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori

individuati dal Capo del dipartimento della protezione civile fra

quelli di cui all'ordinanza del medesimo in data 3 febbraio 2020 n.

630, sono autorizzati, nell'ambito delle risorse disponibili per la

gestione dell'emergenza, fino al termine dello stato di emergenza di

cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020,

ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) come

individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12

febbraio 2020 e altri dispositivi medicali, nonche' a disporre

pagamenti anticipati dell'intera fornitura, in deroga al decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. In relazione all'emergenza di cui al presente decreto, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, e' consentito l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente. L'efficacia di tali dispositivi e' valutata preventivamente dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630.

3. In relazione all'emergenza di cui al presente decreto, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' e in conformita' alle attuali evidenze scientifiche, e' consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori

sanitari; sono

utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione

da parte dell'Istituto Superiore di Sanita'.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 35

Disposizioni in materia di ordinanze contingibili e urgenti

1. A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere

adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali

contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in

contrasto con le misure statali.

Art. 36

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 6, 19, comma 2, 22, 24, 25,

27, 33 e degli effetti derivanti dalla lettera d) del presente comma,

pari a 414,966 milioni di euro per l'anno 2020 e a 0,386 milioni di

euro annui a decorrere dall'anno 2021, che aumentano, ai fini della

compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento

netto, a 1,380 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si

provvede:

a) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di

conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,

nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione

«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello

sviluppo economico per 10 milioni di euro e l'accantonamento relativo

al Ministero dell'economia e delle finanze per 20 milioni di euro;

b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante

corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) quanto a 360 milioni di euro per l'anno 2020, mediante

corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili

connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto

delle PA di cui dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5

febbraio 2020, n. 3;

d) quanto a 5,056 milioni di euro per l'anno 2020 e 0,386 milioni

di euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione

del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge

11 dicembre 2016, n. 232;

e) quanto a 0,420 milioni di euro annui a decorrere dall'anno

2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la

compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione

vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7

ottobre

2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre

2008, n. 189;

f) quanto a 2,798 milioni di euro per l'anno 2020 e 0,579 milioni

di euro annui a decorrere dall'anno 2021, in termini di fabbisogno e

indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori

entrate derivanti dagli articoli 19, 22 e 24.

2. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, con

esclusione degli articoli 13, 14, 15, 16, 30 e degli articoli

indicati al comma 1, si provvede con le risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal

presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'

autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni

di bilancio. Ove necessario, previa richiesta

dell'amministrazione

competente, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' disporre

il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione

deve avvenire entro l'anno 2020.

Art. 37

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e

sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 2 marzo 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del
Consiglio dei

ministri

dell'economia e
lavoro e
sviluppo
beni e
per il
pubblica
salute
difesa
politiche
forestali
dell'interno

Gualtieri, Ministro
delle finanze
Catalfo, Ministro del
delle politiche sociali
Patuanelli, Ministro dello
economico
Franceschini, Ministro per i
le attivita' culturali e
turismo
Dadone, Ministro per la
amministrazione
Speranza, Ministro della
Guerini, Ministro della
Bellanova, Ministro delle
agricole alimentari e
Lamorgese, Ministro

Di Maio, Ministro degli
affari esteri e della
cooperazione internazionale
Bonetti, Ministro per
le pari opportunità e la famiglia
Azzolina, Ministro
dell'istruzione
Manfredi, Ministro
dell'università
e della ricerca
Bonafede, Ministro della
giustizia
De Micheli,
Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti
Boccia, Ministro per gli
affari regionali e le autonomie
Amendola, Ministro per gli
affari europei

Visto, il Guardasigilli: Bonafede.

Documenti Allegati:

[dpcm1marzo2020Scarica](#)